



Studio Associato

Gianluca Colombo
Pier Paolo Colombo

Consulenti del Lavoro

Via del Campaccio, 6
20034 San Giorgio su Legnano (MI)

tel: 0331400582

email: info@studio-colomb

web: studio-colombo.org

C.F. e P.IVA 10208700152



Gianluca Colombo
n. 1612 C.P.O. Milano

Pierpaolo Colombo
n. 1578 C.P.O. Milano

Cristiano Grimaldi
n. 2677 C.P.O. Milano

S. Giorgio su L. 27 novembre 2024

CCNL Dirigenti Industria: le principali novità

In data 13 novembre 2024, tra CONFINDUSTRIA E FEDERMANAGER, è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del CCNL 30 luglio 2019 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, scaduto il 31 dicembre 2023.

La presente intesa ha durata triennale, decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027 sia per la parte economica che per quella normativa.

Di seguito si riportano le principali novità:

1. AUMENTI RETRIBUTIVI

Il Trattamento minimo complessivo di garanzia cd. "TMCG" viene incrementato risultando pari a:

- **80.000,00 euro** annui, a valere **dall'anno 2025**;
- **85.000,00 euro** annui, a valere **dall'anno 2026**.

2. UNA TANTUM

È stabilita la corresponsione di una somma a titolo di **una tantum pari al 6% del trattamento economico annuo riconosciuto nel 2024** da erogarsi nel mese di **marzo 2025**, a favore dei dirigenti che:

- risultino inquadrati come tali dal 1° gennaio 2019;
- nel periodo 1/01/2019 - 31/12/2023 e fino al 13 novembre 2024 non abbiano percepito aumenti retributivi o compensi di altra natura;
- fruiscono nel 2024 di un trattamento economico annuo lordo fino a 100.000,00 euro.

3. POSSIBILITA' DI ASSORBIMENTO AUMENTI RETRIBUTIVI ED UNA TANTUM

Qualora i dirigenti percepiscano un **superminimo assorbibile** da futuri aumenti contrattuali, si ritiene che l'accordo individuale di assorbibilità interessi anche gli aumenti citati e la relativa quota di una tantum.

Pertanto, qualora ad un dirigente siano stati erogati:

1. un superminimo assorbibile da futuri aumenti contrattuali,
2. qualsiasi voce paga con natura assorbibile;

per effetto di un accordo individuale oppure di un comportamento concludente del datore di lavoro, gli aumenti sopra esposti si possano ritenere neutri nei confronti del dipendente fino a concorrenza delle voci assorbibili riconosciute.



In caso contrario, ossia in presenza di retribuzioni al minimo sindacale oppure di superminimi **non assorbibili**, l'aumento di cui alla presente circolare deve ritenersi interamente spettante.

4. COPERTURA ASSICURATIVA PER MORTE O INVALIDITÀ PERMANENTE

A partire dal **1° gennaio 2025** la **polizza** per caso di morte o invalidità permanente deve assicurare una somma pari a:

- **300.000,00 euro** (in precedenza 200.000,00 euro), qualora il dirigente non abbia figli a carico né coniuge;
- **400.000,00 euro** (in precedenza 300.000,00 euro), se il nucleo familiare del dirigente si compone di uno o più figlio a carico e/o del coniuge.

Il **dirigente** concorre al costo del relativo premio nella misura di **300,00 euro annui** (prima 200,00 euro annui), i quali saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione.

5. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

la contribuzione al Fondo **PREVINDAI**, a partire **dal 1° gennaio 2025**, viene **incrementata** riguardo la **quota** a carico dell'**impresa** e **alleggerita** relativamente alla quota a carico **dirigente**, come riportato nella seguente tabella:

Massimale contributivo Annuo (euro)	Contribuzione (aliquote)	
	A carico impresa	A carico dirigente
200.00,00	6%	2%

L'azienda può accordarsi con il dirigente per farsi carico di una quota pari alla metà della contribuzione dovuta dal dirigente stesso.

6. FORMAZIONE PROFESSIONALE

A partire **dal 2025** viene stabilito il versamento da parte delle **aziende** di un **contributo annuo**, per dirigente in servizio nelle seguenti misure:

- **100,00 euro** a sostegno dell'attività della Fondazione "**Fondirigenti** Giuseppe Taliercio";
- **100,00 euro** a sostegno dell'attività dell'associazione "**4.MANAGER**"

7. MATERNITA'

Per i periodi di **congedo parentale**, l'**indennità** dell'80% della retribuzione nel caso di fruizione del permesso fino al 6° anno di vita del bambino, per il **primo mese** di congedo, è **integrata dal datore di lavoro** fino al **100%** della retribuzione.

Il personale di studio è a disposizione per chiarimenti

Cordialmente

Studio Colombo